114,004.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 6 del 05/03/2018

COMUNE DI MOGLIANO VENETO Provincia di Treviso




OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28.12.2017 avente ad oggetto "Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. Causa avanti al Tribunale di Treviso R.G. n. 302/2012. Sentenza n. 483/2017". Rideterminazione importi.

Oggi, lunedì 05 marzo 2018, il Collegio dei Revisori del Comune di Mogliano Veneto, dovendo procedere, a norma dell'articolo 239 c. 1 lett. b) punto 6) del Dlgs 267/2000, ad esprimere il parere sulla proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio, si è riunito, nelle persone di:

- Dott.ssa Michela Maschio presidente;
- Dott. Francesco Santinello componente;
- Rag. Carlo Todesco componente.

Premesso:

- che il sig. Favaretto Giovanni, nato a Mirano (VE) il 20/07/1974 e residente a Venezia (VE) in Via Alfani n. 5/B, promuoveva una causa di lavoro contro il Comune di Mogliano Veneto, con ricorso iscritto al R.G. n. 302/2012 del Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro -;



- che il Comune di Mogliano Veneto, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bardino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elena Favarin, resisteva in giudizio con autorizzazione della delibera di Giunta n. 237 del 8.11.2012 e affidamento incarico con determina n. 740 del 20.11.2012 dello Staff del Segretario Generale;
- che si è svolto un supplemento di istruttoria ed è stata disposta una consulenza tecnico contabile al fine di quantificare le somme dovute. L'elaborato del CTU ha calcolato sulla base della disciplina collettiva applicabile le differenze stipendiali distinguendo le differenze riferite alla retribuzione tabellare, indicata in Euro 43.097,86 (non contestata dalle parti), e quelle riferite al trattamento economico accessorio (indennità di posizione e premio di risultato) per le quali formulava diverse ipotesi alternative. Quella scelta poi dai Giudici sarà di includere l'indennità di posizione del precedente dirigente e di escludere un eventuale premio di posizione;



- che dalla lettura integrale delle due sentenze del Tribunale di Treviso -sezione lavoro -, n. 231/2016 (pubblicata il 11/05/2016) e n. 483/2017 (pubblicata il 15/11/2017) RG n. 302/2012, il sig. Favaretto Giovanni assumeva dal 1/10/2006 l'incarico di coordinamento e sovrintendenza dell'intero settore Polizia Municipale, con poteri gestionali, gerarchici e di firma e che l'incarico dirigenziale venne più volte confermato senza soluzione di continuità con successivi provvedimenti sino al 12.10.2009.

Preso atto:

- che con la sentenza definitiva ex art. 429 c.p.c. - n. 483/2017 (pubblicata il 15/11/2017) RG n. 302/2012 – il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso ha condannato il Comune resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di Euro 77.912,42 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo a titolo di differenze retributive, nel periodo tra l'1.10.2006 e il 12.10.2009 di mansioni superiori di tipo dirigenziale. Ha condannato inoltre parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% IVA e c.p.a. come per legge. Ha posto definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28.12.2017 ed il proprio parere espresso con Verbale n. 30 del 21.12.2017;

Vista la nota prot. n. 2726 del 23.01.2018 del Dirigente del 1° Settore con la quale viene comunicata la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti relativamente ai conteggi delle spettanze dovute all'ex dipendente Giovanni Favaretto sulla base della sentenza per un duplice motivo:

- durante la predisposizione del cedolino paga è stata verificata la duplicazione di due mensilità nell'elaborazione del foglio excel che ha comportato una cifra in eccedenza di Euro 4.743.60;
- è stata inoltre verificata la presenza di pronunciamenti giurisprudenziali relativamente alle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle differenze retributive, da effettuare al netto degli importi riconosciuti anziché al lordo;

Dato atto che la Corte di Cassazione - Sezioni Unite con la sentenza n. 14429 del 07.03.2017, ha affermato che in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, diversamente da quanto accade nel rapporto di lavoro privatistico, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto di qualsiasi ritenuta previdenziale, assistenziale ed erariale ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. n. 352 del 1998;

Vista la nota prot. n. 7333 del 27.02.2018 con la quale il Dirigente del 1° Settore trasmette il prospetto contenente i calcoli rideterminati in merito alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle differenze retributive mensili al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, anziché al lordo, come previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. n. 352 del 1998, nonché l'importo delle sanzioni a carico dell'Ente previste dall'art. 116, commi 8 e segg. della Legge 388/2000;

Visto l'articolo 194 comma 1 lettera a) del TUEL, che prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive:

Preso atto che la proposta di deliberazione in esame prevede l'importo complessivo di Euro

153.225,83: il totale delle spese retributive con contributi a carico dell'Ente sono calcolati in Euro 120.136,95, le sanzioni a favore degli Istituti Previdenziali in Euro 15.850,40, salvi eventuali successivi arrotondamenti fino all'importo massimo di Euro 300,00.

Le spese legali riconosciute dalla sentenza sono calcolate in Euro 13.132,08 (9.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, cpa 4% ed Iva 22%); le spese di CTU riconosciute in Euro 3.806,40 risultano già anticipate dal Comune di Mogliano.

Dato atto che, a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28.12.2017, la somma di Euro 151.949,58 è stata impegnata per Euro 59.398,41 con l'utilizzo del capitolo 9079/100 (Cod. Cap. Missione 1 Programma 11 Titolo 1- P.d.c.f. 1-10-5-41) "A.A. VINC. D.F.B. - SENTENZE" e per Euro 88.744,77 con l'utilizzo del capitolo 9079/200 (Cod. Cap. Missione 1 Programma 11 Titolo 1- P.d.c.f. 1-10-5-41) "D.F.B. - SENTENZE" del bilancio 2017;

Preso atto che l'ulteriore somma di Euro 1.276,25 trova copertura con l'utilizzo del capitolo 9079/100 (Cod. Cap. Missione 1 Programma 11 Titolo 1- P.d.c.f. 1-10-5-41) "A.A. VINC. D.F.B. - SENTENZE" del bilancio del corrente esercizio finanziario, come previsto dalla proposta di deliberazione ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2018/2020", di cui al proprio precedente Verbale n. 5 di data odierna.

Rilevato che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente di Settore Legale e di regolarità contabile, del Dirigente del Settore Finanziario Dott.ssa Rita Corbanese, entrambi datati il 05 marzo 2018;

Rammentando al Responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289 del 27.12.2002, che la deliberazione adottata dall'organo consigliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati dovrà essere trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti, dandone evidenza al Collegio dei Revisori;

Ritenuto il riconoscimento de quo quale atto dovuto da parte dell'Ente;

Il Collegio dei Revisori, limitatamente alle proprie competenze, esprime all'unanimità

PARERE FAVOREVOLE

al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, ex articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28.12.2017 avente ad oggetto "Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. Causa avanti al Tribunale di Treviso R.G. n. 302/2012. Sentenza n. 483/2017". Rideterminazione importi.

Mogliano Veneto, 05 marzo 2018 Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Michela Maschio

Dott. Francesco Santinello

Rag. Carlo Todesco

Francis Journal